

Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (Art. 3, comma 5)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Publicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Art. 3 (*Semplificazione e flessibilità nel turn over*)

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'[articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato [decreto-legge n. 112 del 2008](#) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-*quinquies* del presente articolo. [\(24\)](#) [\(28\)](#)[\(32\)](#)

[\(24\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e, successivamente, dall'[art. 4, comma 3, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

[\(28\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 22 settembre - 5 novembre 2015, n. 218](#) (Gazz. Uff. 11 novembre 2015, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

[\(32\)](#) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).